

Delibera n. 68/2022

**Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 22/2022 nei confronti di Trenitalia S.p.A. Adozione del provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, per la violazione dell'articolo 16, del regolamento (CE) n. 1371/2007. Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta per le violazioni di cui agli articoli 18, paragrafo 2, lettere a) e b), e 27, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1371/2007.**

L'Autorità, nella sua riunione del 5 maggio 2022

- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità o ART);
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito anche: "Regolamento (CE) n. 1371/2007") e, in particolare:
- l'articolo 16, ai sensi del quale: "*Qualora sia ragionevolmente prevedibile che il ritardo all'arrivo alla destinazione finale prevista dal contratto di trasporto sarà superiore a 60 minuti, il passeggero può scegliere immediatamente tra: a) ottenere il rimborso integrale del biglietto, alle condizioni alle quali è stato acquistato, per la parte o le parti del viaggio non effettuate e per la parte o le parti già effettuate, qualora il viaggio non risulti più utile ai fini del programma originario di viaggio del passeggero, oltre ad avere la possibilità, se del caso, di ritornare al punto di partenza non appena possibile. Il rimborso avviene a condizioni identiche a quelle previste per il risarcimento di cui all'articolo 17; oppure b) proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale non appena possibile; oppure c) proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale a una data successiva, a discrezione del passeggero*";
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007 (di seguito anche: decreto legislativo n. 70/2014) e, in particolare:
- l'articolo 14, comma 2, ai sensi del quale: "*Per ogni singolo evento con riferimento al quale l'impresa abbia omesso di adempiere agli obblighi di cui agli articoli 15, 16 e 17 del regolamento, previsti in caso di ritardi, coincidenze perse o soppressioni, l'impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro*";

- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, adottato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, adottato con delibera n. 52/2014, del 4 luglio 2014;
- VISTE** le linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017 (di seguito anche: linee guida);
- VISTA** la delibera n. 22/2022, del 9 febbraio 2022, notificata con prot. ART n. 2663/2022, di pari data, con la quale è stato avviato nei confronti di Trenitalia S.p.A. (di seguito: "Trenitalia" o la "Società") un procedimento ai sensi del decreto legislativo n. 70 del 2014, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione degli articoli 16, 18, paragrafo 2, lettere a) e b), e 27, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, in relazioni ai fatti descritti nel reclamo presentato all'Autorità (prot. ART n. 14862/2021, del 24 settembre 2021) dalla sig.ra [omissis] (di seguito anche "passeggero reclamante"), titolare di idoneo titolo di viaggio per la tratta Lecce – Bologna con orario previsto di partenza alle 20:20 del 1° agosto 2021 (Intercity notte n. 1580), che ha segnalato, *inter alia*, che il menzionato treno *"accumulava sempre più ritardo ma l'avviso sulla cancellazione del treno è arrivato solo a mezzanotte"*;
- VISTA** la memoria difensiva di Trenitalia, assunta agli atti con prot. ART n. 4788/2022, dell'11 marzo 2022, con la quale la Società, nelle more del termine assegnato, ha affermato che, in relazione al caso per cui è procedimento, non è incorsa in alcuna violazione dell'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1371/2007, osservando che:
- *"il Gestore dell'Infrastruttura (RFI) ha disposto, dalle 13:44 del 1° agosto 2021, l'interruzione della circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campomarino e Chieuti, Varano e Loreto, nonché Pescara e Francavilla Marittima";*
  - *"A causa di tale interruzione, il treno Intercity Notte n. 1580, in partenza da Lecce alle ore 20:20 il 1° agosto 2021, è stato soppresso alle ore 23:25";*
  - *"Attraverso il personale di accompagnamento del treno Intercity Notte n. 1580, infatti, ha comunicato ai passeggeri, in un primo tempo e sul presupposto che la circolazione potesse riprendere regolarmente, la possibilità di rinunciare al viaggio ed ottenere il rimborso integrale del prezzo del biglietto (...) tant'è che la sera del viaggio, 1° agosto 2021, presso la biglietteria di Lecce – già dalle ore 20:35 – sono stati rimborsati integralmente n° 5 biglietti per 6 passeggeri del treno Intercity Notte n. 1580";*

- “successivamente, una volta ricevuta la comunicazione della soppressione del treno, alle ore 23.54, Trenitalia, tramite sms/e-mail, ne ha informato la passeggera con conseguente possibilità di riprogrammare il viaggio alla prima data possibile oppure di rinunciare al viaggio e concordare le modalità di rimborso”;
- “A seguito di tale attività informativa, in data 2 agosto 2021, la Sig.ra [omissis] ha potuto richiedere e ottenere il rimborso integrale del prezzo biglietto”;
- “Sull’articolo 18, paragrafo 2, lettera a) (...) Sull’articolo 18, paragrafo 2, lettera b) (...) Sull’articolo 27, paragrafo 2, (...) Trenitalia procederà al pagamento, in misura ridotta, delle sanzioni entro i termini stabiliti nella delibera di avvio del procedimento”;

con riguardo alla contestata violazione degli articoli 18, paragrafo 2, lettere a) e b), e 27, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, la Società comunicava di volersi avvalere, entro i termini stabiliti nella delibera di avvio del procedimento, dell’istituto del pagamento in misura ridotta delle relative sanzioni;

**VISTA**

la nota prot. ART n. 10200/2022, del 13 aprile 2022, con la quale è stato riscontrato che in data 8 aprile 2022, nel rispetto del termine previsto dal punto 7 della delibera n. 22/2022, Trenitalia si è avvalsa della facoltà di cui all’articolo 16, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, provvedendo al pagamento della sanzione in misura ridotta in riferimento alle contestate violazioni degli articoli 18, paragrafo 2, lettere a) e b), e 27, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007;

**CONSIDERATO**

quanto rappresentato nella relazione istruttoria relativamente alla violazione dell’articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1371/2007 ed in particolare che:

1. l’articolo 16 (“*Rimborso e itinerari alternativi*”), del Regolamento (CE) n. 1371/2007, prevede che “*Qualora sia ragionevolmente prevedibile che il ritardo all’arrivo alla destinazione finale prevista dal contratto di trasporto sarà superiore a 60 minuti, il passeggero può scegliere immediatamente tra: a) ottenere il rimborso integrale del biglietto, alle condizioni alle quali è stato acquistato, per la parte o le parti del viaggio non effettuate e per la parte o le parti già effettuate, qualora il viaggio non risulti più utile ai fini del programma originario di viaggio del passeggero, oltre ad avere la possibilità, se del caso, di ritornare al punto di partenza non appena possibile. Il rimborso avviene a condizioni identiche a quelle previste per il risarcimento di cui all’articolo 17; oppure b) proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale non appena possibile; oppure c) proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale a una data successiva, a discrezione del passeggero*”;
2. la corrispondente norma sanzionatoria, contenuta nell’articolo 14, comma 2, (“*Sanzioni per ritardi, perdite di coincidenza e soppressioni*”), del decreto

legislativo n. 70/2014, dispone che “[p]er ogni singolo evento con riferimento al quale l’impresa abbia omesso di adempiere agli obblighi di cui agli articoli 15, 16 e 17 del regolamento, previsti in caso di ritardi, coincidenze perse o soppressioni, l’impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro”;

3. dalla documentazione agli atti risulta la violazione dell’articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1371/2007, nella misura in cui Trenitalia, nonostante il prevedibile ritardo del servizio di trasporto superiore a sessanta minuti, non ha consentito al passeggero reclamante di scegliere immediatamente, tra: a) ottenere il rimborso integrale del biglietto; oppure b) proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale non appena possibile; oppure c) proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale a una data successiva, a discrezione dei passeggeri medesimi;
4. in tale ambito, la violazione contestata trova conferma, in termini di ragionevole prevedibilità del ritardo quale presupposto per dover offrire immediatamente la scelta di cui al richiamato articolo 16, nelle argomentazioni difensive della Società nella misura in cui ha rappresentato che: “*in questo scenario, e quindi in una situazione emergenziale provocata da una causa di forza maggiore di gravità tale da escludere la possibilità per motivi di sicurezza di ogni forma di circolazione (...) il Gestore dell’Infrastruttura (RFI) ha disposto, dalle 13:44 del 1° agosto 2021, l’interruzione della circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campomarino e Chieuti, Varano e Loreto, nonché Pescara e Francavilla Marittima*” (cfr. pag. 2 prot. ART n. 4788/2022, dell’11 marzo 2022);
5. in particolare, è opportuno evidenziare come l’obbligo, in capo all’impresa ferroviaria, di garantire al passeggero la scelta di cui all’articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1371/2007, si configuri immediatamente, ovvero non appena sia prevedibile ragionevolmente che un servizio subisca un ritardo all’arrivo superiore a sessanta minuti, senza che sia necessario che l’utente si attivi in maniera indipendente;
6. in altri termini, la disposizione richiederebbe che, in caso di cancellazioni o ritardi, l’impresa ferroviaria si attivi con celerità, informando l’utente e mettendolo in condizione di esercitare il proprio diritto di effettuare la scelta. Solo così, del resto, è possibile rispettare lo spirito della normativa e raggiungere pienamente l’effetto utile perseguito dal legislatore eurounitario, ossia garantire l’effettiva assistenza a favore del passeggero, contraente debole, che si trovi in una condizione di disagio e difficoltà determinati da un disservizio dell’impresa ferroviaria, contraente forte;
7. nel caso di specie, Trenitalia, nonostante l’interruzione della circolazione ferroviaria disposta da RFI già dalle ore 13:44 del 1° agosto 2021, non ha provveduto ad offrire al passeggero reclamante la scelta di cui all’articolo 16 del

Regolamento (CE) n. 1371/2007, ben potendo ragionevolmente prevedere che il servizio di trasporto avrebbe subito un ritardo all'arrivo superiore a sessanta minuti;

8. neppure valgono ad escludere gli estremi della violazione le argomentazioni difensive della Società nella parte in cui ha rappresentato che “[a]traverso il personale di accompagnamento del treno Intercity Notte n. 1580, infatti, ha comunicato ai passeggeri, in un primo tempo e sul presupposto che la circolazione potesse riprendere regolarmente, la possibilità di rinunciare al viaggio ed ottenere il rimborso integrale del prezzo del biglietto; tant’è che la sera del viaggio, 1° agosto 2021, presso la biglietteria di Lecce – già dalle ore 20.35 – sono stati rimborsati integralmente n° 5 biglietti per 6 passeggeri del treno Intercity Notte n. 1580” (cfr. pag. 4 prot. ART n. 4788/2022, dell’11 marzo 2022), in quanto la modalità attraverso la quale è stata fornita l’informazione sulla scelta di cui all’articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1371/2007 non è idonea a garantire la conoscibilità del relativo diritto in capo al passeggero;
9. né tantomeno, la circostanza per cui siano stati rimborsati cinque biglietti per sei passeggeri appaia, *tout court*, sufficiente ad escludere gli estremi della violazione che, contrariamente, è da considerarsi perfezionata in quanto la Società ha provveduto ad offrire la scelta di cui all’articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1371/2007 soltanto alle ore 23.54 del 1° agosto 2021, come riconosciuto dalla stessa Società nella parte in cui ha rappresentato che “una volta ricevuta la comunicazione della soppressione del treno, alle ore 23.54, Trenitalia, tramite sms/e-mail, ne ha informato la passeggera con conseguente possibilità di riprogrammare il viaggio alla prima data possibile oppure di rinunciare al viaggio e concordare le modalità di rimborso” (cfr. pag. 4 prot. ART n. 4788/2022, dell’11 marzo 2022);

**RITENUTO**

pertanto, di accertare la violazione dell’articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1371/2007, nei confronti di Trenitalia S.p.A. e, contestualmente, di procedere all’irrogazione della sanzione ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 70/2014, per un importo compreso tra euro 2.000,00 (duemila/00) ed euro 10.000,00 (diecimila/00);

**CONSIDERATO**

altresì, quanto rappresentato nella relazione istruttoria in ordine alla quantificazione della sanzione e in particolare che:

1. la determinazione della sanzione da irrogare nei confronti di Trenitalia S.p.A. per la violazione accertata deve essere effettuata, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 70 del 2014, “*nel rispetto dei principi di effettività e proporzionalità ed in funzione: a) della gravità della violazione; b) della reiterazione della violazione; c) dalle azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; d) del rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati*”, nonché delle linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017;

2. per quanto riguarda la determinazione dell'importo base della sanzione, con riferimento alla violazione dell'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1371/2007, preme evidenziare come la gravità della violazione attenga ad una condotta consapevolmente violativa della disposizione regolamentare nella misura in cui la Società non ha provveduto a riconoscere al passeggero, in una circostanza di ragionevole prevedibilità del ritardo, la scelta tra ottenere il rimborso integrale del biglietto, proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo, in spregio alla *ratio* dell'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1371/2007, ai sensi del quale l'offerta della scelta, quale obbligo in capo all'impresa ferroviaria, deve essere garantita immediatamente al passeggero, ovvero non appena sia prevedibile ragionevolmente che un servizio subisca un ritardo all'arrivo superiore a sessanta minuti;
3. quanto alla reiterazione della violazione dell'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1371/2007, non risultano precedenti a carico di Trenitalia S.p.A. per violazioni della stessa indole;
4. in merito alle azioni specifiche adottate per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione non risultano elementi di rilievo;
5. per quanto concerne, infine, il rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati, la condotta, anche alla luce della disposizione violata, ha interessato un solo passeggero;
6. per le considerazioni su esposte risulta congruo, per la violazione dell'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1371/2007: (a) determinare l'importo base della sanzione nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila/00); (ii) non applicare, sul predetto importo base, alcuna diminuzione né maggiorazione; (iii) irrogare, conseguentemente, la sanzione nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila/00);

**RITENUTO**

pertanto, di procedere, nei confronti di Trenitalia S.p.A., ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000,00 (cinquemila/00), ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del D.lgs. 17 aprile 2014, n. 70, per la violazione dell'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1371/2007;

**RILEVATO**

inoltre, che la Società si è avvalsa della facoltà del pagamento in misura ridotta della sanzione così come previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativamente alle altre violazioni contestate con la delibera n. 22/2022 riferite agli articoli 18, paragrafo 2, lettere a) e b), e 27, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, e che il relativo pagamento risulta effettuato entro la scadenza del prescritto termine e nell'ammontare dei relativi importi previsti al punto 7 della medesima delibera;

**CONSIDERATO**

che il pagamento in misura ridotta della sanzione comporta l'estinzione, *in parte qua*, del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 22/2022 in relazione alle contestate violazioni degli articoli 18, paragrafo 2, lettere a) e b), e 27, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007;

tutto ciò premesso e considerato

## **DELIBERA**

1. è accertata, nei termini di cui in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamati, la violazione, da parte di Trenitalia S.p.A., dell'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
2. è irrogata, nei confronti di Trenitalia S.p.A., ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 70 del 2014, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per la violazione dell'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1371/2007;
3. il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 22/2022, del 9 febbraio 2022, nei confronti di Trenitalia S.p.A., con riferimento alla violazione degli articoli 18, paragrafo 2, lettere a) e b), e 27, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, è estinto per effetto dell'avvenuto pagamento in misura ridotta delle relative sanzioni, ai sensi dell'articolo 16, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per l'importo complessivo di euro 6.999,99 (seimilanovecentonovantanove/99);
4. la sanzione di cui al punto 2 deve essere pagata entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, mediante versamento da effettuarsi tramite l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "Servizi on-line PagoPA" (al link <https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/>), compilando i relativi campi come segue:

Delibera n.: 68/2022;

Anno: 2022;

Descrizione causale: *sanzione delibera n. 68/2022*;

5. decorso il termine di cui al punto 4, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo;
6. il presente provvedimento è notificato a Trenitalia S.p.A., comunicato al passeggero reclamante e pubblicato sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 5 maggio 2022

Il Presidente

Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente

ai sensi del d.lgs. 82/2005)